

all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano "...rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (Cass., n. 17145/06);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

richiamata la nota del 13/10/16 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia prot. n. 5093/1.2.1/3, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;

richiamato *per relationem* il contenuto assertivo del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., con il quale la Sig.ra ~~Cabriella Lorenzini~~, premesso di essere portatrice di n. 16 buoni postali fruttiferi (12 dei quali emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 19/12/00, mentre gli altri 4 emessi successivamente a tale data), pagabili a vista e cointestati, con pari facoltà di rimborso, con il Sig. ~~Costantino Lorenzini~~, per il complessivo importo nominale di €41.987,00, ha dedotto: i) che in data 28/12/14 il cointestatario ~~Costantino Lorenzini~~ è deceduto (cfr. doc. 17 di parte ricorrente); ii) che, nonostante Poste Italiane abbia espressamente confermato l'elenco dei titoli cointestati alla ricorrente e al defunto ~~Costantino Lorenzini~~ ed altresì l'esistenza, in tutti i predetti titoli, della pari facoltà di



rimborso (cfr. doc. 18 di parte ricorrente), la resistente ha negato alla ricorrente il rimborso a semplice richiesta e presentazione dei titoli medesimi; iii) che, a seguito di diffida-reclamo di parte ricorrente, Poste Italiane ha negato il rimborso, assumendo che esso sarebbe condizionato "...al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario superstite)" (cfr. doc. 20 di parte ricorrente); iv) che il diniego è privo di fondamento normativo, oltre che contrario al principio ormai fatto proprio dalla giurisprudenza di merito e confermato anche da Corte di Appello di Milano, sentenza n. 04/05/04 del 25/10/17, secondo il quale, per i buoni emessi posteriormente alla data di entrata in vigore del D. M. 19/12/00 (27/12/00), l'Ufficio Postale deve procedere al rimborso dell'intero importo dei titoli senza richiesta di quietanza degli altri aventi diritto, mentre, per i buoni emessi prima dell'entrata in vigore del menzionato D.M. 19/12/00, deve applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione D.P.R. n. 256/89. Su tali presupposti, parte ricorrente ha chiesto la condanna di Poste Italiane S.p.A. a rimborsare in moneta corrente a vista alla ricorrente i buoni postali fruttiferi individuati nel ricorso per l'intero importo per capitale ed interessi, maturati e maturandi, con rifusione delle spese di lite; richiamato *per relationem* il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta, con la quale Poste Italiane S.p.A. ha contestato integralmente gli assunti attorei, assumendo che: a) a seguito del decesso del cointestatario del buono, il diritto ad acquisire la quota di spettanza di chi è deceduto entra a far parte dell'asse ereditario, con la conseguenza che sulla somma portata dal buono (e sui relativi accessori maturati), già spettante al soggetto defunto, concorrono i successori *mortis causa* in base alle rispettive quote; b) la clausola di pari facoltà di rimborso presuppone il consenso dell'avente diritto a che il cointestatario eserciti ogni facoltà, presupposto che viene meno col decesso del cointestatario ed il trasferimento del diritto della sfera giuridica degli eredi; c) ai sensi dell'art. 48 del T.U. in materia di imposta di successione, la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della cosiddetta dichiarazione negativa di cui all'art. 28 del medesimo testo unico, costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente



opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione dell'intera somma portata dal libretto. Su tali presupposti, la resistente Poste Italiane S.p.A. ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza;

ritenuta la fondatezza della pretesa attorea, che merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate;

osservato, in astratto, che, in caso di cointestazione del titolo, stante la solidarietà del lato attivo dell'obbligazione, l'eventuale decesso del cointestatario non influisce sul diritto dei contitolare, anche dopo la morte dell'altro, di chiedere l'adempimento dell'intero saldo e l'adempimento così conseguito libera la convenuta verso gli eredi dell'altro contitolare (cfr. Trib. Savona, 20/11/2017, che richiama Cass. n. 15231 del 29/10/2002: *"Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare"*);

richiamato adesivamente il principio espresso, in materia di cointestazione di buoni fruttiferi postali, da Corte Appello di Milano n. 4504 del 25/10/17, secondo il quale ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000 deve applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell'art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989, in base alla quale il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto;



osservato, invero, che, pur a fronte dell'abrogazione da parte dell'art. 9, 1 comma, del D.M. 19/12/00 del capo VI del Titolo I del libro III del D.P.R. 29/3/73 n. 156 e delle relative norme di esecuzione di cui al titolo VI del D.P.R. n. 256/1989, il 2 comma del predetto D.M. 19/12/00 prevede espressamente che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore dello stesso D.M. 19/12/00 restano regolati dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del predetto art. 9, tra le quali l'art. 208 del citato D.P.R. n. 256/89, che prevede che *"I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale ed interessi"* (cfr. C. Appello Milano, n. 4504/17, cit.);

ritenuto, invece, che, tra le norme richiamate dal comma 1 del predetto art. 9 D.M. 19/12/00, non possa trovare applicazione ai buoni postali in esame l'art. 203 del menzionato D.P.R. n. 256/89 (che estende ai buoni fruttiferi postali la disciplina dei libretti di risparmio, secondo la quale, ex art. 187 stesso testo, *"Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto"*), tenuto conto: 1) che il medesimo art. 203 stabilisce che *"Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempre che non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI"*; 2) che l'art. 208 stesso testo integra tale 'diversa disposizione', poiché prevede che *"I buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione per capitale e interessi..."*; 3) che l'art. 187 (richiamato dall'art. 203) del titolo V del D.P.R. n. 256/89 risulta norma espressamente dedicata ai soli libretti postali, sicché non è applicabile ai buoni postali fruttiferi, trattandosi di una disposizione limitativa di diritti e, come tale, da interpretare in modo tassativo e, dunque, da limitare alla sola fattispecie negoziale per la quale è stata formulata, ossia quella dei libretti postali cointestati (in tal senso ABF Collegio di Bologna n. 15553 del 28/11/17, pertinentemente citato dalla difesa di parte ricorrente, e condiviso da questo giudicante); 4) che, pertanto, al cointestatario con pari facoltà di rimborso, il quale, nonostante il decesso di altro cointestatario, agisca *iure proprio*, sulla base delle



condizioni contrattuali pattuite al momento dell'emissione del buono, l'intermediario non può richiedere la quietanza di tutti gli aventi diritto (ossia anche i successori *mortis causa* dei contestatari defunti) in quanto richiesta basata su una illegittima e surrettizia modificazione delle condizioni contrattuali, che hanno forza di legge tra le parti e che, del pari, possono essere modificate solo a seguito di loro libero accordo modificativo ex art. 1372 cod.civ. (così, testualmente, ABF Collegio di Bologna n. 15553 del 28/11/17, sopra cit.; vedi altresì Cass. sez. I 28/02/2018 n. 4761);

ritenuto non persuasivo nemmeno l'ulteriore argomento di parte resistente portato a supporto del rifiuto di rimborso dei buoni e fondato sulla disciplina fiscale (secondo Poste Italiane S.p.A., l'inosservanza della normativa fiscale consentirebbe, tra l'altro, di evitare il pagamento dell'imposta di successione: cfr. comparsa di costituzione, pag. 4), tenuto conto che, sull'argomento, deve condividersi il principio, richiamato dalla pronuncia ABF sopra menzionata, secondo il quale i buoni postali fruttiferi risultano equiparati, ai fini dell'imposta di successione, ai titoli di Stato e non rientrano, perciò, tra i beni costituenti l'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 12 lett. i) D.Lgs. 346/90, con conseguente esenzione dalla massa attiva e, quindi, dalla ricomprensione nella dichiarazione di successione, come si ricava dalla Risoluzione 13/07/99 n. 115/E del Ministero delle Finanze (oltre che dalla stessa sentenza C. Appello di Roma che parte resistente ha posto a fondamento della propria linea difensiva - cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4 - nella quale la Corte afferma espressamente che "...i buoni postali fruttiferi non devono essere indicati in successione": cfr. pag. 7 della sentenza sub doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);

osservato che alla medesima conclusione di rimborso integrale a vista al singolo cointestatario si giunge anche - e a fortiori - con riferimento ai buoni postali fruttiferi emessi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.M. 19/12/00, tenuto conto che: a) l'art. 1, 4 comma, del D.M. 19/12/00, prevede espressamente che "*i buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente*"; b) poiché il detto D.M. ha abrogato



l'intero titolo sesto del D.P.R. n. 256/1989 (contenente il regolamento d'esecuzione del D.P.R. n. 156/73, anch'esso parzialmente abrogato, come sopra precisato), deve ritenersi parimenti abrogato l'art. 203 dello stesso D.P.R. 256/89, sopra richiamato, che estendeva ai buoni fruttiferi postali la disciplina dei libretti di risparmio attraverso il richiamo agli artt. 182 e 187 stesso testo;

ritenuto, pertanto, che, in conseguenza dell'inapplicabilità ai buoni fruttiferi di emissione successiva al D.M. 19/12/00 dell'indicata (abrogata) disciplina ex art. 187 D.P.R. 256/89, debba applicarsi in tema di rimborso dei buoni medesimi la disciplina specificamente indicata nel buono postale, che, nel caso di specie, concede testualmente la pari facoltà di rimborso (si veda sul retro di ciascun titolo di cui è causa la dicitura "*il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici*") e si veda, altresì, sempre sul retro, la previsione secondo la quale la quietanza del rimborso sia rilasciata da "*l'intestatario*" anche singolarmente, quindi da ciascun cointestatario);

ritenuto che la clausola di pari facoltà di rimborso attribuisca a ciascuno dei contitolari in possesso del buono il diritto di riscuotere il titolo per l'intero su semplice presentazione (cfr. Trib. Savona, 20/11/2017, sopra cit.; Trib. Lecco, sez. II, 20/02/2015, secondo la quale, in materia di buoni fruttiferi e contestazione, il Decreto del Ministro dell'economia del 6 giugno 2002 con l'art. 13 ha abrogato gli artt. 184 e 187 d.P.R. 256 del 1989 e, pertanto, i versamenti ed i prelevamenti effettuati da ciascun intestatario separatamente liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri intestatari);

osservato che il complessivo valore dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa è documentato in atti e non è contestato da parte resistente (cfr. doc.ti 1-16 di parte ricorrente);

ritenuto che tanto basti a ritenere l'integrale fondatezza della pretesa di parte ricorrente, con condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente [REDACTED] del complessivo importo di €41.987,00 portato dai buoni postali oggetto di causa, oltre interessi convenzionali da computarsi per ciascun buono al tasso e secondo le clausole e indicazioni



facciali riportate da ognuno di essi;
osservato che gli interessi eventualmente maturati dal momento in cui - e se - i buoni hanno cessato di essere fruttiferi come da indicazione facciale, sono dovuti gli interessi di mora in misura legale sino al saldo effettivo dalla data di ricezione della richiesta di rimborso valida quale costituzione atto di costituzione in mora (09/11/16, cfr. doc. 19 di parte attrice);
osservato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi del ex D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia come indicato nel ricorso introduttivo e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e decisoria al 100%, fase istruttoria al 50% in ragione dell'istruzione solo documentale).

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
in integrale accoglimento del ricorso, condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore della ricorrente [REDACTED] del complessivo importo di €41.987,00, oltre interessi convenzionali da computarsi al tasso e secondo le clausole e indicazioni facciali di ciascuno dei titoli azionati ed altresì interessi di mora al tasso legale, per i buoni che abbiano cessato di essere fruttiferi, dal 09/11/16 sino al saldo effettivo.

Condanna Poste Italiane S.p.A. a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 6.394,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.

Verona, 26/05/2019

Dr. Eugenia Tommasi di Vignano

